



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 DEL 28/05/2011

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 11/02/2012

Articolo 1

Istituzione della Tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Servizio di nettezza urbana

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Articolo 3

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte da locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio, siano esse coperte o scoperte, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficiario della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio immobiliare. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Falegnamerie	30 %
Pasticcerie.....	20 %
Autofficine per riparazioni veicoli	30 %
Gommisti	30 %
Autofficine di elettrauto	30 %
Distributori di carburante	30 %
Lavanderie	20 %
<i>Altre attività con contratti di smaltimento rifiuti speciali.....</i>	<i>20 %</i>

6. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66 comma 6 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultante inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa

- è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quanto, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) *in misura pari al 100%* della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita non supera i 500 metri *in linea d'aria*.
 - b) in misura pari al **40%** della tariffa se la suddetta distanza supera i 500 metri e fino a 700 metri *in linea d'aria*.
 - c) in misura pari al **30%** della tariffa per distanze superiori ai 700 metri *in linea d'aria*
 3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **30%** della tariffa a norma dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 507/1993.
 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5 comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini
aumento del 3% agli alloggi in edifici sino a 8 condomini
aumento del 2% agli alloggi in edifici oltre gli 8 condomini
aumento del 5% agli alloggi in edifici sino a 4 condomini

Articolo 9

Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali previsti dalla normativa, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CATEGORIE TARSU

Categorie Descrizione

Classe I Abitazioni private

Classe II Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche

Classe III Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, scuole

Classe IV Stabilimenti e opifici industriali

Classe V Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, circoli, sale giochi

Classe VI Aree adibite a campeggi e simili, distributori di carburante

Classe VII Garage, magazzini e locali di deposito materiale non deperibile

Classe VIII Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

Classe IX Negozi, botteghe, pubblici esercizi e deposito merci

Classe X Negozi di vendita di frutta, verdura, carni e alimentare

Articolo 10

Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totali per locali ed aree delle associazioni senza fini di lucro specificatamente destinati a finalità di rilievo sociale e culturale.
2. L'esenzione è concessa dalla Giunta Comunale su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ed è applicata a partire dall'anno successivo a quello della denuncia. Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. L'agevolazione una volta concessa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che persistano le

condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni, su denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

3. Le esenzioni suddette sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottototata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%;
 - b) agricoltori, *in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 9 del Decreto Legge 557 del 1993 così come modificato dall'articolo 2 del D.P.R. 139/1998 e s.m.i.*, che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 15%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni *di proprietà* tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, eventualmente anche per il tramite dei competenti Uffici Comunali.

Articolo 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotto dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all'art. 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/1993.
4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatta la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
5. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso tempo del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;

- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituiti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 15

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo stesso.

Articolo 16

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:

- a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento.

Articolo 17

Accertamento e controllo

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
4. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

Articolo 18

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento